



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 13 del reg.	Oggetto: REALIZZAZIONE RETI IN FIBRA OTTICA PER LA BANDA ULTRA LARGA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE E INFRATEL ITALIA S.P.A.
Data 04/02/2016	

L'anno duemilasedici, il giorno 4 del mese di FEBBRAIO alle ore 13,40 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco		X
Ottaviani	Italo	Vice Sindaco	X	
Mazzetti	Mario	Assessore	X	
Di Gennaro	Augusto	Assessore		X
De Luca	Rosa	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi.

Assume la presidenza il Vice Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invitai convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ **REALIZZAZIONE RETI IN FIBRA OTTICA PER LA BANDA ULTRA LARGA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE E INFRATEL ITALIA S.P.A.**” e ritenutale meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

La presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

REALIZZAZIONE RETI IN FIBRA OTTICA PER LA BANDA ULTRA LARGA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE E INFRATEL ITALIA S.P.A.-

Propostadelg15

IL VICE SINDACO

PREMESSO:

- Che Infratel Italia S.p.A. è la società di scopo che svolge la funzione di soggetto attuatore del “ Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sottoutilizzate del paese”, ai sensi dell'art. 7 della L. 80/05;
- Che Infratel è soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.;
- Che in data 29.07.2014, nell'ambito del Regime d'aiuto n. 34199 (2012/N), concernente l'attuazione del “Piano Digitale Banda Ultra Larga” approvato dalla Commissione europea con Decisione c(2012) 9833 del 18.12.2012, è stata stipulata la “Convenzione operativa di cui all'Accordo per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Abruzzo sottoscritto il 30.11.2011;
- Che il Comune di Carsoli è interessato a favorire lo sviluppo delle aree nel proprio territorio non coperte da servizi a banda ultralarga, tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione;
- Che, ai sensi della normativa vigente, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/2001;

Visto lo schema di convenzione da sottoscrivere con Infratel S.p.A., come trasmesso dalla Regione Abruzzo;

Considerato che questo Comune è interessato a favorire lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga, ritenendo detto servizio importante per lo sviluppo omogeneo e controllato del territorio e delle infrastrutture ed utile a fornire una serie di servizi nel campo della telecomunicazione ai cittadini ed aziende operanti nel territorio comunale;

Considerato altresì che con la sottoscrizione della convenzione di che trattasi il Comune si impegna, tra l'altro, a lasciare indenne l'operatore dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del comma 1 dell'articolo 93 del D. Lgs. 259 del 1° agosto 2003, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP e TOSAP di cui all'art. 189 della Legge 23/12/1999, n. 448 che modifica l'art. 63 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e fermo

restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 della Legge 133/2008 in tema di equo indennizzo;

Ritenuto di dover approvare detta bozza di convenzione;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

- 1) di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione trasmesso dalla Regione Abruzzo, da sottoscrivere con Infratel S.p.A., per la posa di infrastrutture in fibra ottica per le telecomunicazioni per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra larga, il cui testo viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa Amministrazione, nemmeno di tipo riflesso, dovendo, per converso, comportare introiti al Comune in relazione al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, come in premessa meglio specificato;
- 4) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione di cui sopra, e ad apportare alla stessa eventuali correzioni ed integrazione che si rendessero necessarie, ma tali da non modificare gli elementi sostanziali dell'accordo nello schema qui approvato;
- 5) Di demandare al Responsabile del servizio, nell'ambito dei propri poteri gestionali, ogni adempimenti necessario e conseguente;
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL VICE SINDACO
f.to Italo Ottaviani

Pareri ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio Tecnico

f.to Arch. Roberto Ziantoni

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Convenzione fra il Comune di CARSOLI (AQ)

ed

Infratel Italia S.p.A.

per la posa di infrastrutture in Fibra Ottica per telecomunicazioni per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga.

tra le parti

Comune di Carsoli , rappresentata in quest'atto dal Sindaco, Avv. Velia Nazzarro,

e

Infratel Italia S.p.A. (di seguito "Infratel"), società con azionista unico, soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede legale a Roma in via Calabria, 46, Capitale sociale € 1.000.000,00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 07791571008, rappresentata da Salvatore Lombardo Legale Rappresentante della società

PREMESSO

- che Infratel Italia S.p.A. è la società di scopo che svolge la funzione di soggetto attuatore del "Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sottoutilizzate del paese", ai sensi dell'art. 7, L. n. 80/05;
- che Infratel è soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.;
- che in data 29.07.2014, nell'ambito del Regime d'aiuto n. SA.34199 (2012/N), concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga" approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012, è stata stipulata la "Convenzione Operativa di cui all'Accordo per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Abruzzo sottoscritto il 30.11.2011;
- che il Comune di Carsoli è interessato a favorire, tra l'altro, lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'essa interessata a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni di scavo non invasive.
- che, ai sensi della normativa vigente, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- che la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
- che il "Decreto Scavi firmato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2013, stabilisce le specifiche tecniche di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali

Convenzione Comune Carsoli ed Infratel Italia S.p.A.
per la posa di infrastrutture per telecomunicazioni

- che ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 133/08, Infratel ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici;
- che ai sensi dell'articolo 67, comma quinto, del D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite.

tutto ciò premesso

- Infratel Italia S.p.A. e il Comune di Carsoli definiscono in questo documento le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della rete a banda ultralarga, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione e spostamento delle relative infrastrutture da parte di Infratel. Il tutto al fine di velocizzare lo sviluppo della banda ultralarga nel Comune di Carsoli tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione.

1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:

- **Strada Comunale:** strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione del Comune di Carsoli. Nel seguito per Strada Comunale s'intenderà anche il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprassuolo (spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre).
- **Infrastruttura:** cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade Comunali (o parte di esse) e relative aree di sedime, e/o manufatti e piccole opere presenti.
- **Rete di Telecomunicazioni:** infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni.
- **Cavo:** Cavo per telecomunicazioni in fibra ottica.
- **Tubazioni:** Tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica.
- **Manutenzione:** interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni in ordinario funzionamento.
- **Convenzione:** presente atto, che disciplina i rapporti tra Comune ed Infratel per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura implicanti l'uso, l'occupazione o l'attraversamento delle Strade Comunali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la relativa modalità di esecuzione.
- **Infratel:** Infratel Italia S.p.A. e/o terzi appaltatori.
- **Comune:** Comune di Carsoli.

2 Finalità ed ambito di applicazione

La presente Convenzione si applica in tutto il territorio del Comune e disciplina le modalità di interazione fra il Comune ed Infratel per la costruzione, manutenzione e spostamento della Infrastruttura di Infratel sulle strade di competenza del Comune, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere di realizzazione e manutenzione della infrastruttura, compatibilmente con le esigenze di tutela della Strade Comunali e della sicurezza della circolazione.

3 Impegni dei soggetti sottoscrittori

Con la presente convenzione

Infratel Italia spa:

- si impegna a realizzare sul territorio del Comune Carsoli l'intervento di Realizzazione di reti a Banda Ultra Larga
- si impegna a richiedere al Comune le autorizzazioni di scavo ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 259/03 inviando, in formato elettronico, firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC, la seguente documentazione:
 - istanza;
 - relazione tecnica redatta dal progettista;
 - corografia con l'indicazione dei tratti di Strade Comunali interessati dagli interventi;
 - planimetrie con risoluzione 1:1000 o 1:2000 indicante la dislocazione degli scavi e la posizione di eventuali pozzetti o sostegni ove sarà alloggiato il Cavo
- si impegna a ricorrere a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con gli enti territoriali al fini di contenere gli impatti dei cantieri sulla mobilità e vivibilità urbana, anche nel rispetto della normativa di settore sulla sicurezza;
- si impegna a realizzare gli interventi in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013, e dalle normative di settore applicabili;
- a realizzare le necessarie opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime in tempi celeri concordati con l'Ente locale, nel rispetto delle specifiche tecniche di scavo e ripristino emanate dal MISE con Decreto del 1 ottobre 2013, riconoscendo che i ripristini del manto stradale costituiscono parte integrante delle lavorazioni ai fini della corretta esecuzione delle opere;
- si impegna, fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 del DLgs 259 del 1 agosto 2003, a tenere indenne l'Ente proprietario o gestore delle aree interessate dai lavori, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione e ripristino;
- si impegna a garantire all'interno dei cantieri il rispetto delle previsioni del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, e per quelli ricadenti all'interno delle sedi stradali le previsioni del D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992;
- si impegna ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 89 del D.Lgs 259 del 1 agosto 2003;

Convenzione Comune Carsoli ed Infratel Italia S.p.A.
per la posa di infrastrutture per telecomunicazioni

- si impegna a rispettare le procedure di cui all'articolo 95 del DLgs 259 del 1 agosto 2003, qualora in corso d'opera si riscontrino interferenze con impianti e condutture di energia elettrica di cui al comma 2 e 2bis del medesimo articolo;

Il Comune di Carsoli:

- ai sensi dell'art. 88 comma 7 del citato D. Lgs. n. 259/03 aggiornato dall'art. 14 comma 4° (lett. A e B) del D. Lgs. n. 179/2012, si impegna a rilasciare i permessi di scavo entro il termine di 15 (quindici) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 45 (quarantacinque) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda. Infratel nel caso in cui siano trascorsi i termini di cui sopra senza l'ottenimento esplicito dei permessi, previa comunicazione di inizio attività, realizzerà i lavori in silenzio-assenso ed in conformità alla documentazione presentata e alle eventuali modifiche concordate con il Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
- si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con Infratel agevolando il raccordo con i Settori Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle attività oggetto dell'intervento autorizzato, al fine di semplificare l'attività amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- si impegna a lasciare indenne l'operatore dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del comma 1 dell'articolo 93 del DLgs 259 del 1 agosto 2003, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP e TOSAP di cui all'art. 18 della Legge 23/12/1999 n° 448 che modifica l'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 della Legge n. 133/2008 in tema di equo indennizzo.
- si impegna, pertanto, a non richiedere alcuna polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia, in quanto, è già prevista una polizza complessiva da parte degli Appaltatori che realizzeranno le lavorazioni a favore di Infratel, che farà da garante per tutti i lavori, nelle modalità e nei limiti previsti dalla presente Convenzione
- si impegna ad adottare strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione in materia di quantificazione degli oneri di occupazione di suolo, e di verifica della corretta esecuzione delle opere di ripristino, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 93 del DLgs 259 del 1 agosto 2003, e dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013;
- si impegna ad attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita realizzazione delle opere previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. 259/2003;
- si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori -- eventuali difformità nell'esecuzione delle opere rispetto a quanto previsto negli allegati tecnici, alle prescrizioni eventualmente impartite ed alla normativa vigente; in mancanza di tale segnalazione riconosce che Infratel Italia spa considererà i lavori accettati dal Comune;
- si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori -- eventuali difformità per vizi occulti derivanti dall'esecuzione delle opere fermo restando le responsabilità stabilite dal codice civile e dal codice degli appalti.

- si impegna a fornire a titolo gratuito a Infratel il diritto d'uso su eventuali infrastrutture esistenti di proprietà comunale utilizzabili per la posa di fibra ottica ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 133/2008.
- si impegna ad individuare, preferibilmente nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con Infratel, un locale o un sito idoneo all'installazione di uno shelter o di armadi stradali per la terminazione delle fibra ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d'uso gratuito per 20 anni.

4 Modifiche alle infrastrutture per telecomunicazioni

Qualora intenda modificare l'assetto o l'allocazione della sua infrastruttura, Infratel dovrà reiterare la procedura sopramenzionata.

5 Lavori di manutenzione

S'intendono per lavori di manutenzione tutti i casi in cui ai punti seguenti:

1. interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria);
2. interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).

Nei casi di manutenzione ordinaria, Infratel comunicherà al Comune 15 giorni prima dell'inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura; l'intervento verrà eseguito allo scadere dei 15 giorni (in silenzio assenso), osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

Nei casi di manutenzione straordinaria, Infratel informerà via fax la necessità di intervento e provvederà ad eseguire l'intervento in un tempo di quattro ore, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

6 Interventi a cura del Comune

Nel caso di interventi sulla Sede Stradale a cura del Comune, questa, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da Infratel, informerà Infratel, che assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell'infrastruttura nel più breve tempo possibile.

7 Durata della convenzione

Le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della infrastruttura di Infratel, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione, spostamento delle relative infrastrutture da parte di Infratel saranno quelle descritte nella presente Convenzione per un periodo di 5 anni a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete ed alle modifiche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa manutenzione.

8 Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati

Salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalle presenti linee di indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di 2 anni successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative ai costi). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:

- le dette informazioni riservate sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
- le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'altra Parte;
- saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di riservatezza;
- saranno sviluppate autonomamente senza l'utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.

9 Ulteriori disposizioni

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

Per il Comune di Carsoli

Firma digitale
Avv. Velia Nazzarro

Per Infratel

Firma digitale
Ing. Salvatore Lombardo

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Italo Ottavini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – il giorno 15/02/2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 5 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 1461 in data 15/02/2016 delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 15 .02 .2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
